



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario, relatore
Dr. Salvatore Antonio SARDELLA	Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/SEZAUT/2019/INPR adottata nell'adunanza del 28 maggio 2019, con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2019/INPR adottata nell'adunanza del 22 luglio 2019, con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul bilancio preventivo 2019-2021;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/SEZAUT/2020/INPR adottata nell'adunanza del 19 maggio 2020, con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul bilancio preventivo 2020-2022;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 9/SEZAUT/2020/INPR adottata nell'adunanza del 19 maggio 2020, con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 07/SEZAUT/2021/INPR adottata nell'adunanza del 31 marzo 2021, con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione sul rendiconto dell'esercizio 2020;

VISTA la deliberazione n. 156/2019 con la quale questa Sezione ha accertato la presenza di irregolarità nella gestione degli esercizi finanziari 2015-2017 ed ha impartito al Comune di **Galatro (RC)** misure correttive;

PRESO atto della mancata adozione, da parte del Comune di **Galatro (RC)**, delle misure correttive conseguenziali alla deliberazione n. 156/2019 di questa Sezione;

VISTA la nota prot. n.1956 dell'1.3.2021, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto al Comune di **Galatro (RC)** di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del biennio 2018-2019 entro il 15.4.2021;

VISTA la nota dell'Ente, acquisita al prot. della Sezione n. 4429 del 19.04.2021, con la quale è stata richiesta una proroga riscontrata positivamente da questa Sezione (prot. della Sezione n. 4452 del 19.4.2021) con concessione dell'ulteriore termine del 30.5.2021;

VISTA la nota dell'Ente inviata a questa Sezione, via pec, il 13.5.2021, acquisita al prot. della Sezione n. 5079 del 14.5.2021, con la quale, congiuntamente, il Sindaco, il Responsabile del Servizio finanziario e il Revisore dei conti hanno fornito i chiarimenti richiesti in ordine alla gestione finanziaria 2018/2019;

VISTA la nota prot. n. 2263 del 22.4.2022, con la quale il Magistrato istruttore ha richiesto al Comune di **Galatro (RC)** di fornire informazioni sulla gestione finanziaria dell'esercizio 2020 e dei fondi Covid 2020 entro il 15.5.2022;

VISTA la nota dell'Ente, acquisita al prot. della Sezione n. 4272 del 22.07.2022, con la quale, congiuntamente, il Sindaco, il Responsabile del Servizio finanziario e il Revisore dei conti hanno fornito i chiarimenti richiesti in ordine alla gestione finanziaria dell'esercizio 2020 e dei fondi Covid 2020;

VISTO il decreto n. 2/2022 con il quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2022, il relatore, Referendario Emanuela Friederike DAUBLER.

FATTO

Il Comune di Galatro (RC) è stato destinatario della deliberazione n. 156/2019 di questa Sezione. Con tale decisione veniva valutato il quadro delle risultanze finanziarie del riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015 e degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017. Conseguentemente, venivano impartite al Comune misure correttive, ai sensi dell'art. 148-*bis* T.U.E.L.

Nessun riscontro è stato fornito dall'Ente ai rilievi formulati con la deliberazione succitata né risultano adottate misure correttive e la delibera consiliare di presa d'atto.

Nell'ambito dell'analisi sulla gestione finanziaria del biennio 2018/2019 e dell'esercizio 2020, a supporto dell'analisi sui questionari, il Magistrato istruttore, rispettivamente con note prot. n. 1956 del 1° marzo 2021 e prot. n. 2263 del 22 aprile 2022, procedeva ad acquisire informazioni su vari aspetti della gestione finanziaria dell'Ente avuto riguardo in particolare: 1) all'analisi della liquidità; 2) al risultato di amministrazione ed alla sua composizione; 3) al recupero del disavanzo ed all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione; 4) all'evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato; 5) all'analisi della gestione dei residui ed al recupero evasione tributaria; 6) alla situazione debitoria, anche nei confronti della Regione Calabria; 7) agli organismi partecipati; 8) all'analisi della gestione dei fondi covid per l'esercizio 2020.

L'Ente, con successive note (acquisite al prot. della Sezione n. 5079 del 14.05.2021 e n. 4272 del 22.07.2022), ha poi trasmesso quanto richiesto dalla Sezione, a firma congiunta del Sindaco, del Responsabile del Servizio finanziario e del Revisore dei conti.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle Autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione

nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *“qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non “gravi”, poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *“qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente*

periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000”.

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: *“I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell’art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le *“specifiche pronunce di accertamento”* delle Sezioni di controllo in ordine all’eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all’organo elettivo e all’organo di vertice dell’ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L’adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell’art. 148-bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell’ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l’ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell’ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

2. Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR, ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva “dinamica”, in modo tale che l’attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali controlli di legittimità-regolarità, dunque, l’attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l’effettiva situazione finanziaria che ne discende, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.

A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all’esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell’ente ed ampliare il concreto margine d’azione di queste ultime.

La Sezione delle Autonomie evidenzia che, a tal fine, potranno essere impiegate *“metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l’esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo. In questa prospettiva, ad esempio, potranno essere esaminate congiuntamente più annualità, a partire dall’ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l’esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all’attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati”* (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).

Tanto premesso, al fine di dare attuazione alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, questa Sezione procederà ad effettuare contestualmente, con la presente deliberazione:

- **l'analisi del rendiconto di gestione 2020**; onde snellire la fase di controllo senza svuotarla di significatività, l'esame condotto verrà incentrato sui principali aspetti del bilancio, oggetto dei chiarimenti richiesti con la nota istruttoria prot. n. 2263 del 22.4.2022, che è stata predisposta a supporto dei questionari trasmessi dall'Organo di revisione dell'Ente;

- **l'esame di eventuali e rilevanti criticità presenti nei rendiconti di gestione 2018 e 2019**, oggetto dei chiarimenti richiesti con la nota istruttoria prot. n. 1956 del 1° marzo 2021;

- **la presenza di eventuali anomalie ricorrenti e non rimosse**, tenuto conto delle misure correttive impartite all'Ente con la deliberazione n. 156/2019 **e a cui l'Ente non ha dato seguito.**

Di seguito si espongono le risultanze dell'analisi svolta.

I. DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE N. 156/2019.

Come indicato nelle premesse in fatto, a conclusione dell'attività di controllo svolta nell'ambito dell'analisi delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e della gestione finanziaria 2015-2017, la Sezione aveva rilevato le criticità di seguito riportate:

1. *“Dubbia correttezza dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui;*
2. *Violazione dei principi contabili in merito alla quantificazione dei fondi vincolati;*
3. *Scarsa efficienza dell'attività di riscossione dei residui del titolo I e III, anche con riguardo al recupero dell'evasione tributaria;*
4. *Dubbia correttezza dei risultati di amministrazione 2015-2017, a motivo di anomalie nella gestione dei residui e della assenza di accantonamento a fondo contenzioso e per fondo di indennità di fine mandato;*
5. *Aumento del FPV di parte corrente e mancata dimostrazione dell'esistenza di adeguati cronoprogrammi di spesa;*

6. *Scarsa attendibilità delle previsioni di entrata del titolo III e del titolo IV, per il triennio 2015-2017;*
7. *Non chiara quantificazione della situazione debitoria” .*

Il Comune veniva conseguentemente invitato a:

1. *“**chiarire** gli aspetti di dubbio relativi all’operazione di riaccertamento straordinario più compiutamente esposti in parte motiva;*
2. ***effettuare** una puntuale analisi della propria giacenza di cassa, individuando con certezza l’ammontare dei fondi vincolati;*
3. ***comunicare** le iniziative tese ad implementare, mediante il coinvolgimento dei dirigenti di settore e dell’agente riscossore, il sistema delle riscossioni dei crediti di cui al Titolo I e III e della “evasione tributaria”;*
4. ***chiarire** le anomalie rilevate nell’analisi del risultato di amministrazione in merito alla gestione dei residui e alla mancata previsione di rilevanti accantonamenti, provvedendo ad effettuare i correttivi del caso ove emergano erronee valutazioni pregresse;*
5. ***indicare** quali risorse sono confluite nel FPV di parte corrente e, per quanto riguarda il FPV di parte capitale, dimostri l’esistenza di adeguati cronoprogrammi di spesa;*
6. *stante la scarsa attendibilità delle previsioni di entrata del titolo IV, in particolare per il 2017, **comunicare** il titolo legittimante le iscrizioni in bilancio di somme consistenti, puntualmente previste ad inizio esercizio e poi non accertate nella gestione;*
7. ***quantificare** correttamente la propria massa debitoria, relazionando sui debiti fuori bilancio del triennio 2015-2017 e sulla passività verso la Regione Calabria per servizio rifiuti;*
8. ***provvedere** ad apportare i correttivi richiesti interessando l’Organo di Revisione, che dovrà in particolare verificare la giacenza di cassa vincolata e attestare la congruità degli accantonamenti in bilancio;*
9. *qualora emergano deficit in precedenza non dichiarati, **quantificare e assicurarsi** della loro copertura finanziaria ai sensi degli artt. 188-193 T.U.E.L”.*

In ordine alle prescritte misure correttive, si registra un comportamento omissivo da parte dell’Ente, in ragione della circostanza che non risulta comunicata l’adozione

delle stesse. Conseguentemente, si procederà all'analisi del ciclo di bilancio 2020, allo stato degli atti, verificando l'eventuale persistenza delle criticità già riscontrate.

II. MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE DISPOSTE CON DELIBERAZIONE N. 156/2019 (ESAME DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI E RENDICONTI 2015-2017).

Come indicato nelle premesse in fatto, a conclusione dell'attività di controllo svolta nell'ambito dell'analisi delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e della gestione finanziaria 2015-2017, la Sezione, con delibera n. 156/2019, ha rilevato le criticità come sopra riportate, in merito alle quali l'Ente non ha fornito delucidazioni né risulta aver adottato alcuna misura correttiva. Peraltro, non è stata trasmessa neppure la delibera di Consiglio comunale avente ad oggetto la presa d'atto della deliberazione di questa Sezione.

Osservazioni conclusive sul punto. Il Collegio preliminarmente prende atto del comportamento omissivo del Comune, che non ha fornito alcun riscontro alla delibera di accertamento adottata da questa Sezione, né risulta aver adottato con delibera di Consiglio comunale le misure correttive conseguenziali. L'art. 148-bis, comma 3, del Tuel, prevede che l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. La mancata adozione delle misure conseguenziali integra, pertanto, una grave violazione di legge. A ciò si aggiunga che l'adozione di tali correttivi deve necessariamente coinvolgere l'organo consiliare dell'ente, il quale, nell'ambito delle proprie prerogative come declinate dall'ordinamento degli enti locali deve poter

esercitare appieno le proprie funzioni istituzionali di indirizzo politico nonché di vigilanza e controllo, quale organo rappresentativo della collettività amministrata.

La Sezione nel silenzio dell'Ente, conferma tutte le criticità, già evidenziate con la propria deliberazione n. 156/2019. Infatti, alcune anomalie riscontrate e non corrette (quali ad esempio le scarse riscossioni in conto residui e l'inefficace recupero dell'evasione) continuano ad essere presenti anche in relazione al rendiconto 2020.

Il Collegio invita, quindi, l'Ente a provvedere alla loro rimozione secondo le indicazioni che verranno di seguito dettagliate.

III. ANALISI GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2020.

1. RISPETTO DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE.

L'articolo 242 TUEL dispone che *“Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento”*.

Con D.M. del 28 dicembre 2018, sono stati approvati in via definitiva i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019-2021, che sono entrati in vigore a partire dal rendiconto dell'esercizio 2018, ai sensi del dell'art. 242, comma 2, del D.lgs. n. 257/2000 (Tuel).

I nuovi parametri pongono l'attenzione sui seguenti elementi:

- 1) Incidenza delle spese rigide sulle entrate correnti;
- 2) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sul totale delle previsioni definitive di bilancio di parte corrente;
- 3) Ricorso all'istituto dell'anticipazione di cassa;
- 4) Sostenibilità dell'indebitamento;
- 5) Sostenibilità dell'eventuale disavanzo a carico del singolo esercizio contabile;
- 6) Incidenza degli eventuali debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del TUEL;

- 7) Rilevanza degli eventuali debiti fuori bilancio in corso di formale riconoscimento;
- 8) Effettiva capacità di riscossione delle entrate complessive afferenti al bilancio dell'Ente.

Il Comune di Galatro, per l'esercizio 2020 sebbene risulti non strutturalmente deficitario (cfr. BDAP - Allegato i) - parametri comuni), tuttavia risulta non aver rispettato il parametro P2 - indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) in quanto minore del 22%.

Osservazioni conclusive sul punto. I nuovi parametri di deficitarietà strutturale hanno lo scopo di individuare gli enti con gravi squilibri finanziari e di fornire, altresì, utili elementi di valutazione in ordine all'andamento della gestione finanziaria complessiva. Sebbene il Comune di Galatro non risulti strutturalmente deficitario per l'esercizio 2020, si evidenzia che non risulta rispettato il parametro P 2 - indicatore 2.8. Il suddetto indicatore rileva la bassa incidenza degli incassi delle entrate proprie (tributi, compartecipazioni di tributi ed entrate extratributarie) sulle previsioni definitive di parte corrente, minore del 22%. Il Collegio invita, pertanto l'Ente, ad attuare una sollecita ed efficace azione di efficientamento dell'attività di riscossione sia in conto competenza che in conto residui.

2. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

L'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge di bilancio 2019 (L. 145 del 2018) ha introdotto per gli enti territoriali nuove disposizioni in tema di equilibrio di bilancio, prevedendo che gli stessi, a decorrere dal 2019, soddisfano tale condizione laddove risulti verificato un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. La verifica del conseguimento degli equilibri viene fatta a consuntivo, attraverso l'apposito "Prospetto" allegato al rendiconto della gestione (All. 10 del d.lgs. n. 118/2011), contenente gli accertamenti e gli impegni di competenza imputati all'esercizio.

Il comma 821, art. 1 della legge 145/2018, impone il conseguimento di un saldo non negativo avuto riguardo al risultato di competenza (rigo W1). Rivestono particolare importanza, altresì, i valori relativi agli equilibri di bilancio (W2), che rappresentano l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la

copertura integrale, oltre che degli impegni e del ripiano del disavanzo, anche dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio e all'Equilibrio complessivo (W3), che svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Per il Comune di Galatro, il prospetto di verifica degli equilibri (bdap - consuntivo 2020 - verifica equilibri), espone i seguenti valori:

- risultato di competenza (rigo W1) € 5.636,16;
- equilibrio di bilancio (rigo W2) € -130.744,86;
- equilibrio complessivo (rigo W3) € -130.744,86.

Il risultato di competenza dell'esercizio 2020 è positivo e pari ad € 5.636,16 (rigo W1) tuttavia, risultano negativi l'equilibrio di bilancio (rigo W2) e l'equilibrio complessivo (W3).

Osservazioni conclusive sul punto. La Sezione rileva che fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, occorre che l'ente tenda al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2) costituendo lo stesso un indicatore dell'equilibrio che nasce dalla gestione del bilancio. Occorre, altresì, che venga monitorato l'equilibrio complessivo (W3) cui è assegnato il compito di fornire la rappresentazione degli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e di cui è importante osservare l'evoluzione in termini di miglioramento/peggioramento.

3. GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ E CASSA VINCOLATA.

3.1 *Flussi di cassa e giacenza vincolata*

Il prospetto che segue fornisce la rappresentazione dell'evoluzione della cassa comunale per il periodo 2018-2020:

Descrizione (Valori in euro)	2018		2019		2020	
	Conto tesoriere	Conto ente	Conto tesoriere	Conto ente	Conto tesoriere	Conto ente
Fondo cassa al 31/12 di cui	598.658,96	598.658,96	894.181,04	894.181,04	750.587,12	750.587,12
fondi liberi		491.579,61		787.101,69		643.507,77
fondi vincolati		107.079,35		107.079,35		107.079,35

somme di cui al cod. 1450 di SIOPE		0,00		0,00		10.308,37
------------------------------------	--	------	--	------	--	-----------

Fonte: rielaborazione della Sezione su dati SIOPE e parere OdR rendiconto 2020

Dai dati sopra riportati, emerge che il fondo cassa presenta una consistenza pari ad € 598.658,96 nell'esercizio 2018, € 894.181,04 nell'esercizio 2019 e € 750.587,12 nell'esercizio 2020 evidenziando un *trend* altalenante. Le predette risultanze, che tengono conto dell'esistenza risorse libere e di risorse vincolate, trovano conferma nei valori riportati in SIOPE.

Desta perplessità la presenza di risorse vincolate, di importo sempre uguale e non movimentate (per € 107.079,35), nel fondo cassa di tre esercizi consecutivi (2018/2020). Non si comprende la ragione per la quale le suddette risorse una volta introitate giacciono nel fondo cassa dell'Ente anziché essere spese per le correlate finalità.

Riguardo alla quantificazione della giacenza vincolata, l'autonoma verifica operata dalla Sezione sulla base delle risultanze BDAP, pur nella considerazione che non tutti i residui di parte capitale possano rientrare nella casistica di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) T.U.E.L., ha posto in evidenza che, tenendo conto del saldo tra residui attivi e passivi di parte capitale al netto del correlato FPV, la giacenza vincolata avrebbe dovuto assumere una consistenza maggiore rispetto a quella indicata dall'Ente nel prospetto trasmesso in sede istruttoria. La tabella che segue riporta gli esiti della rielaborazione effettuata.

VERIFICA GIACENZA VINCOLATA		
Descrizione (Valori in euro)	31.12.2019	31.12.2020
Titolo IV (A)	234.611,75	461.392,32
Titolo VI (a)	156.182,53	506.182,53
tot. entrate in c.c.	390.794,28	967.574,85
Titolo II (B)	275.170,97	539.220,63
FPV p.capitale (spesa)	300.116,82	966.541,37
tot. spese in c.c.	575.287,79	1.505.762,00
(A+a)-(B+FPV)	-184.493,51	-538.187,15

Fonte: rielaborazione della Sezione su dati bdap

Come si può notare, la giacenza vincolata al 31.12.2019/2020 doveva essere quantificata in un importo almeno pari ad € 184.493,51 ed a € 538.187,15, anziché in € 107.079,35 per entrambi gli esercizi.

3.2 Anticipazione di tesoreria

Per l'esercizio 2020, l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

3.3 Anticipazione di liquidità

Per l'esercizio 2020, l'Ente, come dichiarato in sede di riscontro istruttorio fornito con nota acquisita al prot. della Sezione n. 4272 del 22.07.2022, non ha beneficiato di anticipazioni di liquidità.

Anche negli esercizi precedenti a quello in esame non risulta che l'Ente abbia fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

3.4 Procedure esecutive

L'Ente, in sede istruttoria, ha dichiarato che *"nell'esercizio 2020 non sono intervenute procedure esecutive o pignoramenti"*. Tuttavia, dalla consultazione della banca dati SIOPE, per il periodo di riferimento, è emersa la sussistenza di pignoramenti, contrassegnati dal codice 1450, per un importo pari ad € 10.308,37.

Osservazioni conclusive sul punto. All'esito dell'analisi effettuata, si rileva come l'ammontare dei fondi vincolati, al 31.12.2019/2020, così come quantificato dalla Sezione presenti una maggiore consistenza rispetto a quanto comunicato dall'Ente. Inoltre, si rileva la presenza di importi pignorati al 31.12.2020.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E CRONOPROGRAMMI DI SPESA.

Il Fondo pluriennale vincolato integra uno strumento di fondamentale rilevanza ai fini della rappresentazione della programmazione, gestione e rendicontazione della spesa pubblica. Si tratta di un saldo finanziario finalizzato a dare copertura alle spese imputate in esercizi successivi a quello in corso. L'istituto in menzione nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria

potenziata, al fine di rappresentare contabilmente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In siffatto contesto ruolo centrale assume il cronoprogramma. Sul punto la Sezione delle Autonomie ha precisato che *“Un adeguato cronoprogramma deve consentire di collegare sistematicamente il ciclo finanziario con il ciclo tecnico progettuale e realizzativo dei lavori pubblici e deve quindi attivare il procedimento di programmazione e controllo su tutti i transiti materiali ed economico – finanziari, nonché sui tempi di attraversamento tra le varie fasi (progettazione, bando di gara, aggiudicazione, contrattualizzazione ecc.), che conducono, in un arco temporale stabilito, alla concreta realizzazione dell'opera pubblica”* (Deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR).

Tanto premesso, la Sezione ha proceduto ad elaborare il seguente prospetto, il quale fornisce la rappresentazione della composizione e dell'evoluzione del FPV sia di parte corrente che di parte capitale.

EVOLUZIONE FPV						
FPV	31/12/2018	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2021
	BDAP rendiconto 2018 - USCITE	BDAP rendiconto 2019 - ENTRATE	BDAP rendiconto 2019 - USCITE	BDAP rendiconto 2020 - ENTRATE	BDAP rendiconto 2020 - USCITE	BDAP bilancio previsione 2021 - ENTRATE
FPV di parte corrente	10.650,29	10.650,29	12.291,13	12.291,13	13.094,13	13.094,13
FPV di parte capitale	179.171,41	179.171,41	300.116,82	300.116,82	966.541,37	966.541,37

Fonte: rielaborazione della Sezione su dati bdap

I dati riportati evidenziano che il FPV di parte capitale presenta un andamento in crescita nel corso degli esercizi 2019 e 2020, di particolare rilevanza nell'ultimo esercizio.

In considerazione del fatto che con la deliberazione 156/2019 era stata rilevata l'assenza di adeguata definizione di cronoprogrammi di investimento e stante l'assenza di misure correttive, la Sezione ha ritenuto opportuno effettuare l'analisi della capacità di riscossione e di pagamento della gestione capitale, al fine di verificare se l'attribuzione di esigibilità risulti attendibile.

Nella tabella che segue sono sintetizzati i dati relativi all'andamento delle riscossioni e dei pagamenti riferiti alla gestione dei residui.

esercizio	entrate	residui conservati all'1/1	riscossioni in c/residui	% incassi in c/residui / residui conservati
2018	Titolo IV	213.434,77	49.764,10	23,32%
2019	Titolo IV	163.670,65	18.362,26	11%
2020	Titolo IV	234.611,75	44.155,33	19%
esercizio	uscite	residui conservati all'1/1	pagamenti in c/residui	% pagamenti in c/residui / residui conservati
2018	Titolo II	95.071,83	90.719,49	95,42%
2019	Titolo II	119.973,43	1.539,28	1%
2020	Titolo II	275.170,97	110.726,81	40%

Fonte: rielaborazione della Sezione su dati bdap

Le risultanze lasciano trasparire percentuali molto basse avuto riguardo sia alle entrate che alle spese di parte capitale, che palesano il mancato rispetto del principio della c.d. “competenza finanziaria potenziata”, disciplinato dal D.lgs. n. 118/2011, secondo cui tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.

Significative criticità emergono dall’esame delle riscossioni del 2019 (pari all’11%) e del 2020 (pari al 19%) oltre che dei pagamenti del 2019 (1%) e del 2020 (40%).

I dati esposti sembrano confermare la mancata adozione di adeguati cronoprogrammi di spesa, così come già rilevato da questa Sezione con riferimento agli esercizi 2015/2017.

Osservazioni conclusive sul punto. È necessario che l’Ente adotti tempestivamente cronoprogrammi di spesa, al fine di collegare il ciclo finanziario con quello tecnico/progettuale.

Si invita, altresì, l’Ente al rispetto del principio contabile relativo alla c.d. “competenza finanziaria potenziata”, disciplinato dal D.lgs. n. 118 del 2011, con costituzione di un FPV attendibile.

5. RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE - EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE.

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L., è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e deve essere ripianato secondo le previsioni dell'art. 188 T.U.E.L..

Prima di analizzare l'andamento del risultato di amministrazione conseguito dal Comune di Galatro al 31.12.2020, il Collegio reputa necessario, ai fini di una migliore intelligibilità, richiamare sinteticamente le criticità e le correlate misure correttive impartite all'Ente, riguardo alla composizione del risultato di amministrazione per il triennio 2015/2017.

Nello specifico con la precedente pronuncia era stato chiesto all'Ente di procedere alla rideterminazione delle parti disponibili dei risultati di amministrazione per il periodo 2015/2017 a causa della non corretta determinazione del FCDE, della mancata costituzione del fondo contenzioso e all'omesso accantonamento dell'indennità di fine mandato.

Sul punto, occorre rimarcare la condotta omissiva del Comune di Galatro di cui si è già dato atto nei termini indicati nella parte in fatto e nel paragrafo della presente deliberazione dedicato all'esame delle misure correttive.

Di seguito si riportano i dati concernenti la determinazione e la composizione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020.

Risultato di amministrazione	Gestione 2020		
	residui	competenza	totale
Fondo cassa al 1/1			894.181,04
Riscossioni	269.952,75	2.068.662,35	2.338.615,10
Pagamenti	313.007,62	2.169.201,40	2.482.209,02
Saldo di cassa al 31/12			750.587,12

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			
Fondo cassa al 31/12			750.587,12
Residui attivi	1.122.631,01	1.111.912,69	2.234.543,68
Residui passivi	409.729,25	808.509,93	1.218.239,18
FPV spesa corrente			13.094,13
FPV spesa conto capitale			966.541,37
Risultato amministrazione 31/12			787.256,12

Fonte: rielaborazione della Sezione su dati bdap e delibera C.C. di approvazione del rendiconto 2020

Il risultato di amministrazione, nell'esercizio 2020, è positivo, avendo l'Ente conseguito un avanzo primario di € 787.256,12. Il dato risente dell'influenza esercitata dalla ingente mole di residui attivi presenti (€ 2.234.543,68, di cui € 1.200.156,62 provenienti dal Titolo I e III) rispetto a quelli passivi (€ 1.218.239,18, di cui € 537.085,86 di parte corrente). In ordine ai residui attivi, per di più, emerge un significativo incremento di essi rispetto all'esercizio 2019 (ove erano € 1.441.475,77, cfr. bdap 2019 - prospetto risultato di amministrazione).

A ciò si aggiunga che si registra una discrasia tra l'ammontare del fondo cassa al 31.12.2020 così come quantificato dall'Ente, in sede di approvazione del rendiconto della gestione (delibera del Consiglio comunale n. 3 del 29.4.2021), in € 760.587,12 e quello risultante da SIOPE pari a € 750.587,12.

Dai dati esposti si evince una difficoltà nella realizzazione delle risorse che permane anche con riferimento all'esercizio in esame e sulle quali ci si soffermerà più diffusamente nel prosieguo.

Si riporta, di seguito, il prospetto concernente la composizione del risultato di amministrazione:

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	
	Gestione 2020
Risultato amministrazione	787.256,12
Parte accantonata	394.309,88
	<i>di cui</i>
x FCDE	387.802,48
x FAL	-

x contenzioso	-
x indennità fine mandato	-
x perdite società partecipate	-
x altri fondi spesa e rischi futuri	-
x altro	6.507,40
Parte vincolata	53.597,88
<i>di cui</i>	
x leggi e principi contabili	53.597,88
x trasferimenti	-
x contrazione mutui	-
x vincoli attribuiti dall'Ente	-
x altro	-
Parte destinata ad investimenti	-
Totale parte disponibile	339.348,36

Fonte: rielaborazione della Sezione su dati bdap e delibera C.C. di approvazione del rendiconto 2020

Tenuto conto delle quote vincolate e accantonate, il risultato di amministrazione sostanziale, "totale parte disponibile", conseguito nell'esercizio 2020, è positivo e pari a € 339.348,36.

Passando all'analisi degli accantonamenti, si osserva quanto segue:

a) Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE, quantificato in € 387.802,48, manifesta un andamento incrementale nel corso degli esercizi, significando con ciò una difficoltà nella monetizzazione delle partite residuali proprie.

In considerazione dell'eccessiva mole di residui attivi, la Sezione ha ritenuto opportuno soffermarsi sull'andamento dei residui anche in rapporto al FCDE accantonato. Al fine di osservare l'evoluzione dell'accantonamento in esame, si sono valutati i dati degli esercizi 2015/2020 di seguito riportati:

FCDE	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
€	150.220,00	138.346,22	234.936,22	300.493,23	311.526,74	387.802,48
Residui attivi al 31.12	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Titolo I	286.485,71	272.955,24	247.158,31	246.096,45	291.779,95	456.812,52
Titolo III	758.175,37	632.050,68	875.205,80	1.082.715,08	739.086,53	743.344,10
Totale residui al 31.12	1.044.661,08	905.005,92	1.122.364,11	1.328.811,53	1.030.866,48	1.200.156,62

Fonte: rielaborazione della Sezione su dati bdap, finanza locale e delibere C.C. di approvazione dei rendiconti 2015/2020

Esercizio	A	B	C
	FCDE	Residui Titoli I e III	% (A/B)
2015	150.220,00	1.044.661,08	14%
2016	138.346,22	905.005,92	15%
2017	234.936,22	1.122.364,11	21%
2018	300.493,23	1.328.811,53	23%
2019	311.526,74	1.030.866,48	30%
2020	387.802,48	1.200.156,62	32%

Fonte: rielaborazione della Sezione su dati bdap, finanza locale e delibere C.C. di approvazione dei rendiconti 2015/2020

La Sezione prende atto che l'accantonamento del FCDE è stato incrementale nel corso degli esercizi 2015/2020, ciononostante non risulta proporzionale al totale dei residui attivi propri potenziali (Titoli I e III). Si registra, infatti, un rapporto percentuale tra FCDE e totale dei residui dei Titoli I e III, al 31.12.2020, non soddisfacente, in quanto pari solo al 32%.

b) Fondo contenzioso.

Con deliberazione n. 156/2019 questa Sezione aveva rilevato alcune criticità rispetto al contenzioso dell'Ente.

Innanzitutto, è stata evidenziata la necessità di procedere alla sua ricognizione.

In riscontro alla richiesta di chiarimenti del Magistrato istruttore, con nota acquisita al prot. della Sezione n. 5079 del 14.05.2021, a firma del Responsabile dell'area amministrativa/Segretario comunale dell'Ente, è stato fornito un quadro del contenzioso pendente corredato da descrizione di dettaglio per quello qualificato in termini "di maggiore rilevanza".

Dalla ricostruzione effettuata risultano, complessivamente, pendenti dodici procedimenti asseritamente ritenuti "non caratterizzati da particolari aspetti di criticità".

Ulteriore criticità accertata aveva riguardo alla mancata costituzione del fondo contenzioso.

In continuità con gli esercizi precedenti l'ente risulta non aver effettuato alcun accantonamento anche negli esercizi 2018-2019. Con riferimento all'esercizio 2020, giova evidenziare che la delibera del Consiglio comunale n. 3 del 29.04.2021, con la

quale è stata data approvazione al rendiconto della gestione 2020, non riporta alcun accantonamento per fondo contenzioso. Dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presente in bdap risulta, invece, un accantonamento di € 10.000,00.

c) Accantonamento indennità di fine mandato.

Con la deliberazione n. 156/2019 questa Sezione ha rilevato la mancata costituzione del fondo per indennità di fine mandato del Sindaco.

Sebbene il parere dell'Organo di revisione al rendiconto 2020 dia atto della costituzione di "*idoneo fondo per indennità di fine mandato del Sindaco*", non si rinviene traccia del predetto accantonamento né nella delibera del Consiglio comunale di approvazione del rendiconto della gestione 2020, né nel prospetto del risultato di amministrazione presente in BDAP.

Si evidenzia da ultimo la mancata valorizzazione del Fondo perdite società partecipate per tutti gli esercizi.

Osservazioni conclusive sul punto. Dall'analisi effettuata emerge come permanga, così come già rilevato nella precedente deliberazione di questa Sezione, la mancata costituzione del fondo contenzioso. Avuto riguardo alla composizione del risultato di amministrazione, in considerazione della circostanza che gli accantonamenti incidono sulla determinazione della parte disponibile, la Sezione invita l'Ente a volere, in merito alla determinazione del FCDE, adottare ogni proficua iniziativa al fine di migliorare il grado delle riscossioni e ridurre, in tal modo, la massa residuale attiva a fine esercizio. Con riferimento al fondo contenzioso, procedere ad una costante ricognizione delle controversie in corso, unitamente al periodico monitoraggio delle stesse, al fine di effettuare, sulla base dei principi contabili previsti dal D.lgs. n. 118/2011 (punto 5.2. lettera *h*) dell'allegato 4/2), accantonamenti congrui per sostenere eventuali passività potenziali. Le stesse, infatti, possono generare fattori di squilibrio, qualora non adeguatamente stimate e coperte con l'accantonamento di congrui fondi. Si rammenta che il fondo contenzioso deve essere sottoposto a giudizio di congruità dell'OdR sia in fase previsionale che di rendicontazione. A tal proposito, si rileva che l'Ente ha ommesso la costituzione del fondo contenzioso anche in sede di bilancio di previsione e del fondo per l'indennità di fine mandato, negli esercizi 2018, 2019 e 2020, con inevitabile riverbero sul risultato di amministrazione conseguito.

6. RECUPERO DEL DISAVANZO E UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Dalla documentazione in atti è emersa l'insussistenza di *extra-deficit* da recuperare avendo l'Ente conseguito all'1.1.2015, un totale parte disponibile positivo.

Come si rileva dal parere dell'Organo di revisione, nell'esercizio 2020, è stato applicato al bilancio di previsione avanzo di amministrazione pari ad € 470.000,00.

In considerazione dell'applicazione al bilancio di previsione di avanzo di amministrazione, per l'esercizio 2018, € 177.428,98, per l'esercizio 2019, € 255.000,00, per l'esercizio 2020, € 470.000,00, la Sezione, con nota istruttoria integrativa (prot. n 5643 del 9.11.2022), ha richiesto chiarimenti "*circa le modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione dell'esercizio 2018, 2019 e 2020 e sull'eventuale applicazione anche in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio*".

Tuttavia, l'Ente, non ha fornito riscontri esaustivi, limitandosi ad allegare i prospetti di variazione al bilancio (v. nota acquisita al prot. della Sezione al n. 5836 del 17.11.2022), senza ulteriori delucidazioni.

7. RISCOSSIONI DI COMPETENZA, IN CONTO RESIDUI E RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA.

Con la precedente pronuncia n. 156/2019, la Sezione ha rilevato "*scarsa efficienza dell'attività di riscossione dei residui del titolo I e III, anche con riguardo al recupero dell'evasione tributaria*" e conseguentemente invitato l'Ente a comunicare "*le iniziative tese ad implementare, mediante il coinvolgimento dei dirigenti di settore e dell'agente riscossore, il sistema delle riscossioni dei crediti di cui al Titolo I e III e della evasione tributaria*".

In particolare, veniva evidenziata una persistente difficoltà nelle riscossioni dei residui propri (Titoli I e III) di parte corrente e per il Titolo III anche in quelle di competenza. Conseguentemente l'ente veniva invitato a comunicare i risultati realizzati con riferimento all'attività di riscossione avviata, nonché ad indicare le azioni intraprese al fine di migliorare la capacità programmatica.

Avuto riguardo a tale aspetto la Sezione ha elaborato il prospetto che di seguito si riporta riferito alle riscossioni dell'esercizio 2020, al fine di valutare la persistenza delle criticità rilevate in passato.

Residui attivi correnti- entrate proprie 2020												
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	Riaccertamento residui	% riscosso/residui iniziali	% maggiori/minori residui conservati all' 1/1	Residui da riportare al 31/12	accertamenti in c/competenza	riscossioni in c/competenza	residui della competenza	% riscossione c/competenza	totale residui da riportare
	(a)	(b)	(c)	d = (c-a)	e = (b/a)	f = (d/a)	g = (c-b+/-d)	h	i	l = (h-i)	m = (i/h)	n = (+g+l)
TITOLO I	302.052,34	23.351,69	302.052,34	-13.836,39	7,73	-4,58	264.864,26	1.248.705,04	1.056.756,78	191.948,26	84,63	456.812,52
di cui												
imu	5.563,42	6.365,63	5.563,42	802,21	100	0,00	0,00	125.000,00	118.226,86	6.773,14	94,58	6.773,14
tasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tarsu/tari/tares	292.633,62	16.897,06	292.633,62	-14.000,00	5,77	-4,78	261.736,56	145.000,00	1.610,22	143.289,78	1,11	405.126,34
TITOLO III	734.687,23	200.716,83	734.687,23	-26.070,07	27,32	-3,55	507.900,33	411.665,54	176.221,77	235.443,77	42,81	743.344,10
di cui												
Proventi acquedotto	84.961,07	52.839,67	84.961,07	0,00	62,19	0,00	32.121,40	64.000,00	30.771,53	33.228,47	48,08	65.349,87
Canone depurazione e fognatura	56.454,73	20.281,97	56.454,73	-3.500,00	35,93	-6,20	32.672,76	32.000,00	14.774,53	17.225,47	46,17	49.898,23
fitti attivi	24.809,23	309,90	24.809,23	-9.079,13	1,25	-36,60	15.420,20	5.275,70	5.275,70	0,00	100	15.420,20
sanzione codice strada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: riscontro Ente accertamenti rendiconto 2020

I dati sopra riportati restituiscono un quadro connotato da un deficitario grado di realizzazione delle risorse dei Titoli I e III della gestione dei residui, confermando le criticità già rilevate da questa Sezione.

Esaminando nello specifico le singole risorse, si osservano le seguenti percentuali di riscossione per la gestione residui:

- tarsu/tari/tares: 5,77%;
- fitti attivi: 1,25%.

La riscossione della tarsu/tari/tares è critica anche rispetto alla gestione di competenza ove le riscossioni sono pari all'1,11%.

Dall'analisi della gestione di competenza sono emerse al Titolo III - Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" (cfr. bdap rendiconto gestione 2020) - minori entrate di competenza per € -215.883,24 che inducono a ritenere sussistente l'inattendibilità delle previsioni iniziali degli stanziamenti di entrata a causa della mancata concretizzazione delle stesse in accertamenti, con conseguente violazione del principio contabile n. 5 "veridicità, attendibilità", di cui all'allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011.

In ordine allo stralcio delle "minicartelle", previsto dall'art. 4 del D.L. n. 119/2018 e alle modalità di recupero dell'eventuale disavanzo così originatosi (cfr.

art. 11-bis, comma 6, D.L. n. 135/2018 e art. 16-quater D.L. n. 34/2019), richiesto in sede istruttoria (nota prot. Sezione n. 2263 del 22.04.2022), l'Ente ha dichiarato che "lo stralcio e la conseguente eliminazione dai residui attivi non ha prodotto alcun disavanzo".

La Sezione ha proceduto ad analizzare anche l'evoluzione dei residui attivi propri (Titoli I e III) dell'ultimo triennio, al fine di verificare lo stock dei residui attivi a fine esercizio.

Residui attivi finali di parte corrente			
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Titolo I	246.096,45	291.779,95	456.812,52
Titolo III	1.082.715,08	739.086,53	743.344,10
Totale al 31/12	1.328.811,53	1.030.866,48	1.200.156,62

Fonte: rielaborazione della Sezione su dati bdap

Come si può osservare, i residui attivi propri sono in costante aumento in riferimento al Titolo I (al 31.12.2018 € 246.096,45, al 31.12.2019 € 291.779,95 e al 31.12.2020 € 456.812,52), rivelando così la difficoltà dell'Ente nella monetizzazione delle proprie partite residuali. Ne deriva un sempre maggiore accantonamento a FCDE che, alla luce dei dati precedentemente esposti, appare comunque non adeguato, attestandosi ad un rapporto percentuale del 32% con i potenziali residui attivi al 31.12.2020.

Il seguente prospetto reca i dati riferiti alla capacità di recupero dell'evasione tributaria.

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE	FCDE
			Accantonamento Competenza Esercizio 2020	Rendiconto 2020
Recupero evasione ICI/IMU	€ 5.000,00	€ 2.823,10	€ -	€ -
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	€ 292.633,62	€ 16.897,06	€ 48.639,93	€ 206.526,68
Recupero evasione COSAP/TOSAP	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero evasione altri tributi	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 297.633,62	€ 19.720,16	€ 48.639,93	€ 206.526,68

Fonte: parere OdR rendiconto 2020

Osservazioni conclusive sul punto. Alla luce di quanto evidenziato, la Sezione osserva come la *performance* delle riscossioni non appaia adeguata. Pertanto, si invita l'Ente ad adottare ogni iniziativa utile all'incremento delle riscossioni con particolare riferimento al servizio tarsu/tari, fitti attivi e al recupero evasione tributaria.

8. RESIDUI PASSIVI E SITUAZIONE DEBITORIA.

Nella seguente tabella, trasmessa dall'Ente, è riportata la situazione dei pagamenti, avuto riguardo sia alla gestione di competenza che dei residui:

Residui passivi correnti 2020											
	Residui conservati 1/1	Pagamenti in c/Residui	Impegni c/residui	riaccertamento residui	% Pagato/residui conservati all'01/01	% minori residui /residui conservati 1/1	Residui passivi esercizi precedenti da riportare	impegni c/competenza	pagamenti	residui della competenza	totale residui da riportare al31/12
	A	b	c	d = (c-a)	e (b/a)	f (d/a)	g = (c-b-d)	h	i	l = (b-i)	m = (g+l)
TITOLO I	280.619,78	176.257,72	280.619,78	-191,85	97,58	0,07	104.170,21	1.841.944,93	1.422.123,41	419.821,52	523.991,73
di cui											
Servizio RSU	15.419,72	12.142,14	15.419,72	0,00	100	0,00	0,00	179.877,66	162.339,22	17.538,44	20.816,02
Servizio Idrico/fognatura/depurazione	18.907,25	15.798,29	18.907,25	0,00	83,56	0,00	3.108,96	115.117,04	66.215,07	48.901,97	52.010,93

Fonte: riscontro Ente accertamenti rendiconto 2020

Con riferimento al rapporto tra pagamenti e residui conservati all'1.1.2020, rispetto al Titolo I, si rileva un errore nel calcolo della percentuale che risulta pari al 62,81% (e non al 97,58% come, invece, riportato nella tabella trasmessa dall'Ente).

Dal prospetto sopra riportato, si rileva come la capacità di pagamento complessiva del Titolo I di parte corrente della gestione dei residui appaia adeguata risultando pari al 62,87%.

Dall'analisi della gestione di competenza emerge, altresì, la sussistenza di economie di competenza per € 313.104,76 (cfr. bdap - spese correnti) di rilevante entità, così come rilevato anche per le entrate del Titolo III (extratributarie), che fanno presumere una non corretta stima delle previsioni iniziali di spesa.

La Sezione ha esaminato anche l'evoluzione dei residui passivi correnti del Titolo I dell'ultimo triennio.

RESIDUI PASSIVI FINALI DI PARTE CORRENTE			
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Titolo I	297.560,40	280.619,78	523.991,73

Fonte: rielaborazione della Sezione su dati bdap

Come si può osservare dai dati sopra riportati, al 31.12.2020, l'evoluzione dello *stock* dei residui passivi registra un notevole aumento rispetto agli esercizi precedenti.

In ordine ai debiti nei confronti della Regione Calabria, riferiti al servizio idropotabile e a quello di conferimento dei rifiuti, l'Ente ha comunicato (cfr. nota prot. 4272 del 22.07.2022) esclusivamente di non avere debiti nei confronti della Sorical né per il periodo 1981/2004 né per i successivi e che per la fornitura idropotabile l'ente è autosufficiente nella misura in cui utilizza le proprie sorgenti.

Avuto riguardo ai debiti relativi al conferimento dei rifiuti, dalla nota trasmessa dalla Regione Calabria (n. 450155 del 12.10.2022, acquisita al prot. della Sezione n. 5298 del 17.10.2022) si rileva come il Comune di Galatro, abbia in atto un piano di rateizzazione per debiti RSU 2016/2017 dell'importo di € 22.423,77 e che alla data del 12.10.2022, non risulta avere pagato n. 5 rate semestrali per un importo complessivo di € 3.742,161.

Infine, con riferimento ai debiti fuori bilancio, l'Ente ha comunicato di non aver riconosciuto alcun debito per l'esercizio 2020.

Osservazioni conclusive sul punto. All'esito dell'analisi effettuata, il Collegio rileva un aumento dei residui passivi al 31.1.2020 rispetto agli esercizi precedenti. Inoltre, le consistenti economie di bilancio registrate al Titolo I delle spese, lasciano presumere l'inattendibilità delle previsioni di bilancio con conseguente violazione del principio contabile n. 5 "veridicità, attendibilità", di cui all'allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011.

V. FONDI COVID

1. IMPATTO ECONOMICO-FINANZIARIO CONNESSO ALL'EMERGENZA COVID-19 SULLE ENTRATE STRUTTURALI

In merito al risultato conseguito nell'anno 2020 si rileva, rispetto all'anno 2019, una riduzione degli accertamenti delle entrate proprie (Titoli I e III) compensata dall'aumento dei trasferimenti correnti (Titolo II). La tabella che segue mostra l'andamento degli accertamenti di tali entrate del periodo 2018-2020:

Entrate correnti	rendiconto 2018	rendiconto 2019	rendiconto 2020	incremento / decremento 2020 su 2019
Titolo I	1.301.024,78	1.262.404,76	1.248.705,04	-13.699,72
Titolo II	443.863,13	365.032,18	395.196,59	30.164,41
Titolo III	707.905,92	687.355,27	411.665,54	-275.689,73
accertamenti entrate correnti	2.452.793,83	2.314.792,21	2.055.567,17	-259.225,04

Fonte: rielaborazione della Sezione su dati bdap

La tabella mostra una riduzione consistente degli accertamenti dell'esercizio 2020 rispetto al 2019, del Titolo III. Nello specifico il decremento si registra nella tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, con una riduzione rispetto all'esercizio precedente di € 323.638,08.

Entrate correnti	accertamenti 2019	accertamenti 2020	minori accertamenti 2020 su 2019	riduzione in %
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	639.287,84	315.649,76	-323.638,08	49,38%
Totale titolo III	687.355,27	411.665,54	-275.689,73	59,89%

Fonte: rielaborazione della Sezione su dati bdap

2. GESTIONE FONDI ASSEGNATI PER EMERGENZA COVID-19 - MONITORAGGIO UTILIZZO SOMME E RISPETTO VINCOLI DI DESTINAZIONE.

Come noto, l'emergenza epidemiologica ha comportato la necessità di un sostegno finanziario agli Enti territoriali, anche in relazione alla prevedibile perdita di gettito da entrate proprie. Sono state, a tal fine, stanziare ingenti risorse, prioritariamente dal decreto-legge n. 34/20 ("decreto rilancio") e dal decreto-legge n. 104/20 ("decreto agosto") e, per quanto riguarda l'anno 2021, dal decreto-legge n. 41/2021 ("decreto sostegni"). Il decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per assicurare ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali. L'articolo 106 dello stesso decreto-legge ha previsto una verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, che doveva

essere effettuata entro il 30 giugno 2021, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite. Tale termine è stato rinviato al 30 giugno 2022 dal comma 831 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Tanto premesso, nell'ambito dell'istruttoria condotta sul rendiconto 2020, è stato chiesto all'Ente di trasmettere il modello Covid-19 relativo all'esercizio 2020 nonché di fornire informazioni circa: la perdita del gettito Tari; le minori e maggiori spese Covid-19; i contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - quota 2021; fondo di solidarietà alimentare; l'impatto dei fondi Covid sul risultato di amministrazione al 31.12.2020. All'ente è stata richiesta, nella medesima sede, la compilazione di apposite tabelle. Il Comune di Galatro ha fornito riscontro con nota acquisita al prot. Corte dei conti n. 4306 del 27.7.2022 nei termini che di seguito saranno riportati.

TARI

In sede di riscontro istruttorio, il Comune con riferimento alla Tari, ha dichiarato che la perdita di entrata da gettito è pari ad € 12.145,93 e che non è stata registrata alcuna variazione di accertamento tra il 2019 ed il 2020 dovuto all'aumento dei costi di servizio. L'ente ha poi precisato che le politiche di agevolazione TARI applicate non hanno comportato l'inserimento di maggiori spese nel modello Covid-19. Nel modello Covid-19 non è stata inserita una maggiore spesa e le risorse TARI sono state anche utilizzate per agevolazioni in favore dei contribuenti e per altri interventi ritenuti utili per il territorio. Il Comune riferisce, ancora, che sul risultato di amministrazione non ha avuto alcun impatto, non creandosi, pertanto, avanzo vincolato e che l'Ente non ha ricevuto e riscosso somme per finalità proprie.

MINORI E MAGGIORI SPESE COVID - 19

In sede di riscontro istruttorio l'Ente ha riferito di non aver certificato minori spese 2020 COVID-19 (colonna d), e di aver certificato, invece, maggiori spese COVID-19 (colonna e) per la somma di € 36.593,00, di cui € 33.888,00 per "trasferimenti correnti a famiglie"; € 2.239,00 per "acquisto di servizi".

CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021.

Il Comune di Galatro ha dichiarato di non aver sottoscritto contratti di servizio continuativo nel 2020.

FONDO PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE

Avuto riguardo al fondo di solidarietà alimentare assegnato nel 2020 con ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 154/2020 "Misure *urgenti di solidarietà alimentare*" in sede di riscontro istruttorio il Comune di Galatro ha trasmesso il sottostante prospetto:

FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE AL 31.12.2020	
Fonti di finanziamento	Importo
Trasferimenti ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dip. Protez. civile n. 658/2020	15.155,52
Fondi comunali	
Donazioni di privati e imprese	
Donazioni/sconti praticati dagli esercenti	
Trasferimenti ai sensi dell'art. 2 del D.L. 154/2020	15.155,52

Fonte: riscontro Ente accertamenti rendiconto 2020

Viene ulteriormente precisato che il totale erogato ammonta ad € 19.501,95 fornendo l'importo dettagliato delle spese nel triennio 2020/2021. In relazione alla richiesta istruttoria riferita alla contabilizzazione Siope sono state riportate le seguenti voci rispettivamente per le entrate e per le spese: E 2.01.01.01.001 - U 1.04.02.02.999 missione 12 programma 5.

Sul punto si rileva, che quanto riportato risponde alle indicazioni fornite ai Comuni dalla Ragioneria generale dello Stato, attraverso le strutture provinciali, circa la corretta classificazione Siope, al fine di garantire una rilevazione uniforme delle transazioni monetarie e dei correlati movimenti di cassa.

IMPATTO DEI FONDI COVID SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

In risposta alla specifica richiesta formulata dalla Sezione, il Comune di Galatro ha trasmesso i seguenti prospetti dai quali si evince che l'ente ha ricevuto un totale di euro 100.175,47 a titolo di fondo per le funzioni fondamentali. Quanto alla

certificazione Covid 19 si rileva che la stessa si presenta incompleta, risultando assente il prospetto recante il saldo certificato.

		importo
Fondo funzioni fondamentali percepito	+	100.175,47
totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID al netto dei ristori	±	-309.130,00
maggiori spese	-	36.593,00
ristori specifici spesa		58.519,00
minori spese al netto dei ristori		-21.926,00
Quota ristoro imposta soggiorno non utilizzata	-	0,00
avanzo vincolato da legge da certificazione fondo		43.597,88
quota 2021 servizi continuativi	+	0,00
quota TARI non utilizzata	+	0,00
Quota ristoro imposta soggiorno non utilizzata	+	0,00
quota ristori spesa non utilizzata	+	0,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO		43.597,88

	importo	spese coperte da risorse specifiche	spese coperte da fondo	avanzo vincolato	tipo vincolo (legge o trasf.)
Maggiori spese	36.593,00	36.593,00			
di cui maggiori spese per contratti di serv. continuativo					
di cui spese da ristori non effettuate					
minori spese					
Effetto totale sul fondo parte spesa					

	importi	ristori specifici	copertura da fondo	avanzo vincolato	tipo vincolo
Minori/maggiori entrate da certificazione	-310.849,00	1.719,00	100.175,47		
Minore TARI riconosciuta in eccesso rispetto alle agevolazioni fatte dall'ente					
Effetto totale sul fondo parte entrata					

Fonte: riscontro Ente accertamenti rendiconto 2020

Osservazioni conclusive sul punto. Dai dati comunicati su Bdap si rileva che del totale avanzo vincolato, pari ad € 43.597,88, € 38.770,77 sono “contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge” ed € 4.827,11 “trasferimenti per servizi ai minori, anziani, disabili, famiglia U 374”. Dalle verifiche effettuate risulta che l’Ente ha correttamente posto il vincolo di € 43.597,88 nel risultato di amministrazione al 31.12.2020 (bdap - consuntivo 2020 - All. a2) elenco risorse vincolate).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

ACCERTA

Che il Comune di Galatro non ha adottato alcuna determinazione, né ha fornito alcun chiarimento, in merito alle criticità rilevate con la delibera n. 156/2019 di questa Sezione, eludendo quanto prescritto dall’art. 148-*bis* TUEL, in ordine ai provvedimenti da adottare per rimuovere le irregolarità rilevate.

Accerta, altresì, con riferimento all’esame del ciclo di bilancio 2020 le seguenti irregolarità, anche esse rilevanti ai sensi dell’art. 148-*bis*, rammentando che l’omessa tempestiva adozione delle prescritte misure correttive darà luogo all’irrogazione della sanzione del blocco della spesa discrezionale dell’Ente:

- 1) Presenza di importi pignorati alla data del 31.12.2020;
- 2) Inattendibilità della gestione degli investimenti a causa della bassa capacità di smaltimento dei residui di parte capitale che palesano l’assenza di adeguati cronoprogrammi di spesa;
- 3) Parte disponibile:
 - non congrua determinazione del FCDE, in ragione della presenza di una consistente mole di residui attivi di difficile riscossione;
 - omesso accantonamento del fondo contenzioso, del fondo perdite società partecipate e del fondo indennità di fine mandato;

- 4) Consistenti economie di competenza del titolo I della spesa e del titolo III delle entrate che possono palesare una inattendibilità delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione;
- 5) Capacità di riscossione delle entrate proprie non adeguata, con riferimento anche al recupero dell'evasione tributaria;
- 6) Al 31.12.2020 significativo aumento dei debiti di funzionamento (residui passivi titolo I);
- 7) Presenza di debiti non pagati verso la Regione Calabria per conferimento rifiuti.

DISPONE

che il Comune di **Galatro (RC)** adotti, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive di seguito indicate. In particolare, detto Ente:

- **verifichi** la giacenza vincolata al 31.12.2019/2020;
- **adotti** cronoprogrammi di spesa di investimento attendibili;
- **monitori** costantemente la mole di residui attivi, **adottando** ogni misura utile a migliorare l'efficienza della riscossione delle entrate proprie;
- **aggiorni** annualmente, nel rispetto dei principi contabili, lo stato del contenzioso pendente al 31.12 di ogni esercizio;
- **proceda**, in sede di riaccertamento ordinario, ad effettuare uno scrupoloso **monitoraggio e ricognizione** dei residui attivi, secondo quanto previsto dai principi contabili di cui al punto 9 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;
- **determini** in maniera congrua il FCDE;
- **quantifichi** il fondo contenzioso sulla base di un'accurata ricognizione del contenzioso in essere, in sede di bilancio di previsione e di rendiconto, il fondo perdite società partecipate e il fondo indennità di fine mandato;
- **ridetermini** virtualmente, alla luce di quanto accertato con la presente deliberazione, la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione 2020, con effetti sull'ultimo documento da approvare, **considerando** a tal fine anche gli effetti già prodotti dalla rendicontazione dell'esercizio 2021. **Fornisca**, altresì,

la corretta evidenziazione del ricalcolo effettuato nelle misure correttive da adottare;

- **iscriva** in bilancio previsioni di competenza nel rispetto del principio contabile n. 5 “veridicità, attendibilità”, cui all’allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011.

Data la complessità del quadro gestionale emerso, la Sezione si riserva, all’esito della valutazione delle misure correttive da adottare, l’audizione del Responsabile finanziario.

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di **Galatro (RC)** per l’inserimento nell’ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all’Organo di Revisione del Comune di **Galatro (RC)**;

pubblicata, dall’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 31.1.2023.

Il Relatore

Emanuela Friederike DAUBLER

Il Presidente

Rossella SCERBO

Depositata in segreteria

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO